

Sorgeaqua S.r.l.

PROCEDURE 231

PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PIANO TRIENNALE INTEGRATO

M.O.G.C.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

P.T.P.C.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE EX L.190/2012

Sorgeaqua S.r.l.

PROTOCOLLO DI CONTROLLO
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sorgeaqua S.r.l.

1. PRESUPPOSTI E FINALITA' DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo di controllo costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 integrato alle misure anticorruzione L.190/2012, di seguito anche "Modello" o "Piano Integrato" adottato da Sorgeaqua S.r.l. di seguito anche "Sorgeaqua " o "Società".

Il Protocollo ha lo scopo di definire ruoli e responsabilità, nonché specificare i principi di comportamento e di controllo che tutti i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle attività sensibili indicate nel successivo paragrafo, allo scopo di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs 231/2001 e dalla L.190/2012.

Il Protocollo richiama ed integra le disposizioni del Codice Etico approvato da Sorgeaqua.

La mancata osservanza del Modello ed il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Protocollo, configurano una violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, del rapporto di fiducia instaurato con Sorgeaqua. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Protocollo costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionata nei termini previsti dal sistema disciplinare adottato ai sensi del decreto legislativo 231/01. Le sanzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei CCNL di categoria applicabili, saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO SENSIBILE E DEI POTERI CONFERITI NELL'AMBITO DELLO STESSO

Il processo comprende le principali attività sensibili realizzate al fine di attuare pienamente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed evitare la violazione di tutte le normative in tal senso applicabili, da parte del personale dipendente della Società e da parte di eventuali consulenti.

Sotto il profilo organizzativo, Sorgeaqua ha formalmente provveduto ad individuare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di lavoro.

Inoltre, in aderenza al D.lgs. 81/2008, la Società ha designato:

- Preposti
- Addetti Primo Soccorso
- Addetti Antincendio
- RSPP
- Medico competente.

Le suddette figure sono rappresentate graficamente all'interno di un apposito organigramma.

3. ATTIVITA' SENSIBILI 231 E RELATIVI ORGANI E FUNZIONI COINVOLTE

3.1 Premessa

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p., richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Sorgeaqua S.r.l.

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è “grave” se la malattia ha messo in pericolo la vita della persona offesa o ha determinato una malattia o una incapacità di “attendere alle ordinarie occupazioni” per un periodo superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito o di un organo.

La lesione è “gravissima” se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile, con effetti permanenti non curabili, oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un comportamento omissivo (l’agente non interviene per impedire l’evento dannoso che ha l’obbligo giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente.

L’Ordinamento individua il datore di lavoro quale garante dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro; le sue funzioni, ad eccezione di quelle previste dall’art. 17 del D.lgs. 81/2008, sono delegabili ad altri soggetti, a patto che la delega conferita sia predisposta mediante atto scritto, abbia data certa, sia accettata e sia idonea a trasferire tutti i poteri decisori, gestionali e di spesa necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il soggetto delegato deve, inoltre, essere munito di idoneità tecnico-professionale a garanzia dell’efficace ed effettivo esercizio dei compiti a lui delegati.

Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà, invece, usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad esempio: datore di lavoro, dirigente, preposto) ed in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che l'omicidio e le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante "colpa": tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Da questo punto di vista vi è, quindi, una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per altre figure delittuose richiamate dal D.lgs. 231/01 che sono, invece, punite a titolo di dolo. In tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento, conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un mero comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario, comunque, considerare che:

- Il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- È necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- Non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o

insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute ed alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio:

- Il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- Il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/od omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- Il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività di formazione ed informazione;
- Il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- Il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;

- Il committente, al quale compete, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

3.2 Le attività sensibili

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.lgs. 231/01, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e le malattie professionali e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte dei membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal fine, Sorgeaqua, attraverso la valutazione dei rischi, ha individuato le condizioni in presenza delle quali, ragionevolmente, è possibile si manifestino gli eventi lesivi.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- Attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28 D.lgs. 81/2008, redatto dal datore di lavoro ed intese come le attività dove potenzialmente si possono realizzare gli infortuni e le malattie professionali;
- Attività a rischio di reato: intese, invece, come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, in quanto una loro omissione od una loro inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società e costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e

sicurezza sul lavoro. Sorgeaqua ha individuato, quindi, le attività a rischio di reato e valutato per esse l'eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

A. Attività a rischio infortunio e malattia professionale

Attraverso attente analisi che interessano sia aspetti strutturali che organizzativi, sono stati individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali analisi, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono, quindi, desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste nel presente Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione.

B. Attività a rischio reato

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, in quanto una loro omissione o una loro inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito.

La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs 81/08.

Sorgeaqua ha individuato le seguenti attività sensibili riconducibili al Processo disciplinato dal presente Protocollo di controllo 231, con riferimento alle quali potrebbero, potenzialmente, essere commessi i reati presupposto riconducibili alle attività sensibili individuate.

Per ciascuna attività sensibile sono di seguito indicati gli organi e le funzioni a vario titolo coinvolte, nonché i possibili reati configurabili con alcuni esempi.

PROCESSO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				
N.	ATTIVITA' SENSIBILE 231 - DESCRIZIONE	FATTISPECIE DI REATO 231	ESEMPI DI POTENZIALI CONDOTTE ILLECITE	ORGANI E FUNZIONI COINVOLTE
01	Individuazione delle disposizioni normative applicabili, alle quali uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 co.3 c.p.)	Mancato controllo in merito alle prescrizioni legali applicabili e relative scadenze correlate	Datore di lavoro RSPP Preposti
02	Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Mancata nomina delle figure obbligatorie per la gestione delle prescrizioni previste dal D.lgs. 81/08 in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro	
03	Valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e redazione del DVR		Mancata valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e adozione del DVR in assenza degli elementi di cui al D.Lgs.	

Sorgeaqua S.r.l.

			81/08, art. 28, comma 2, lettere b) c) o d) o senza le modalità di cui all'art. 29 comma 2 e 3.	
04	Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi		Mancata individuazione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi presenti sui luoghi di lavoro	
05	Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso		Mancata individuazione dei possibili scenari di emergenza e mancata predisposizione di idonei mezzi tecnici ed organizzativi per la gestione degli stessi	
06	Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari		Inadeguata definizione di procedure e istruzioni operative per il controllo dei rischi particolari	
07	Attività di sorveglianza sanitaria		Mancata evidenza della gestione delle prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria (es: mancata nomina del medico competente)	
08	Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori		Mancata formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici in ambito SSL o formazione inadeguata e inefficace e conseguente	

			<p>attribuzione di compiti a personale sprovvisto delle necessarie competenze;</p> <p>omessa informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai requisiti in ambito SSL</p>	
09	Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza		Assenza di attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
10	Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività		Mancata evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività	
11	Gestione degli appalti		<p>Nella gestione dei contratti di appalto interni alla Società (lavori, servizi e forniture) da parte del Datore di Lavoro o del Procuratore, committente, qualora da tali condotte derivi un infortunio di un lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omettere di provvedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da 	<p>Amm. Unico</p> <p>Resp. Ufficio Tecnico e Ambiente</p>

			<p>interferenze (DUVRI) e/o effettuare una incompleta o errata valutazione dei rischi connessi alle interferenze dell'attività lavorativa con l'esecuzione delle attività appaltate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omettere di effettuare le verifiche sui requisiti di idoneità professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi; - omettere di promuovere la cooperazione nell'attuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione dai rischi da lavoro. <p>Nella gestione dei contratti d'appalto relativamente a cantieri temporanei e mobili (Titolo IV d.lgs 81/08) da parte del Committente o Responsabile dei lavori, se nominato, qualora da tali condotte derivi un infortunio di un lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omettere di provvedere alle nomine obbligatorie per legge del coordinatore per la progettazione e per la sicurezza 	
--	--	--	--	--

			<p>e/o omettere di verificare l'adempimento da parte di tali soggetti degli obblighi di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omettere di effettuare le verifiche sui requisiti di idoneità professionale delle ditte appaltatrici; - omettere di attenersi, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, ai principi e alle misure di tutela previste dall'art. 15 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro. 	
12	Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge		Mancato controllo sull'acquisto di prodotti, impianti, attrezzature e macchinari, privi dei necessari requisiti di SSL	
13	Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili		Mancata o inadeguata manutenzione periodica di impianti, attrezzature e macchinari.	
14	Gestione dei rapporti con Enti pubblici in occasione di ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24-25 D.lgs 231/01)	Dare o promettere denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri, ad un	

	<p>lavoro (es. ASL, VVF, Ispettorato del Lavoro)</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co.2 n.1 c.p.)</p>	<p>pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di incidere favorevolmente sull'esito di verifiche ed ispezioni (ad esempio inducendoli a porre in essere omissioni nelle verbalizzazioni, ovvero a non irrogare o ad attenuare l'irrogazione delle sanzioni a seguito dei controlli effettuati.</p> <p>Presentare a Pubblici ufficiali o Incaricati di pubblico servizio in sede di ispezione o di verifica da parte delle Pubbliche amministrazioni competenti, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) traendo da tale condotta un vantaggio per la società (es.: mancata irrogazione di una sanzione), con documento economico per le stesse Pubbliche amministrazioni intervenute.</p>	
--	--	--	---	--

15	Richiesta di finanziamenti pubblici destinati alla formazione in materia di sicurezza	<p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24-25 D.lgs 231/01)</p> <p>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316 bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Favorire l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici o altre erogazioni attraverso la promessa o dazione di denaro o altra utilità a rappresentanti della Pubblica amministrazione</p> <p>Ottenere finanziamenti da Enti pubblici tramite la produzione di documenti falsi o tramite l'omessa comunicazione di informazioni obbligatorie</p> <p>Utilizzare finanziamenti, contributi o sovvenzioni ottenuti da parte dello Stato o dell'Unione europea per scopi/attività diverse da quelle cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata e l'attività programmata sia stata svolta</p> <p>Corrompere funzionari incaricati dalla Pubblica amministrazione in occasione di</p>	<p>Amm. Unico</p> <p>Resp. AFC</p>
----	---	---	---	------------------------------------

			una visita ispettiva circa i finanziamenti erogati, per garantirne il buon esito.	
16	Gestione delle comunicazioni previste dal D.lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica nei confronti di Ausl, Inail e Ufficio del Lavoro	<p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24-25 D.lgs 231/01)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di</p>	<p>Inviare ad AUSL o INAIL o ad altro Ente pubblico competente, anche per via telematica, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) ovvero indurre comunque in errore tali enti con qualsiasi altro artificio, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società.</p> <p>Alterare il funzionamento del sistema telematico utilizzato da pubbliche amministrazioni ovvero di dati o informazioni in esso contenuti, al fine di ottenere un illecito vantaggio per la società (es.: presentazione alla PA in via telematica di documentazione contenente attestazioni non veritiere ovvero di dati falsi rispetto agli infortuni occorsi ai lavoratori)</p>	

		altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co.2 n.1 c.p.)		
17	Gestione dei rapporti con l'Ente certificatore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, se si acquisisce una certificazione	REATI SOCIETARI Corruzione tra privati (art. 25 ter comma 1 lett. s bis D.lgs 231/01)	Dare o promettere denaro o altra utilità ai rappresentanti di un Ente certificatore al fine di indurlo ad assegnare/rinnovare la certificazione per la società pur in assenza dei requisiti richiesti.	

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Piano, ed in particolare i soggetti coinvolti nel presente protocollo di controllo, sono tenuti ad adottare un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dal D.lgs 231/2001, dalla Legge 190/2012, dal Piano integrato 231-Anticorruzione e dal Codice etico adottato dalla Società.

Sorgeaqua, nello svolgimento della propria attività, s'impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori e di tutti i propri interlocutori.

A tal fine Sorgeaqua assicura ai propri dipendenti, membri di organi sociali e di controllo, collaboratori, consulenti, lo svolgimento della propria attività in ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Per questo promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, allo specifico scopo di prevenire i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sorgeaqua provvede, quindi, all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal D.lgs 81/2008.

In tale ottica la Società garantisce l'individuazione e la creazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo di rischi.

5. CONTROLLI SULLE ATTIVITA' SENSIBILI 231

L'obiettivo delle attività di controllo sulle attività sensibili è quello di contribuire a configurare un efficace sistema di controllo interno per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischio reato 231, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi di compliance previsti dal Piano integrato 231-Anticorruzione e dai relativi Protocolli di controllo.

L'Organo amministrativo di Sorgeaqua è chiamato a valutare l'adeguatezza del suddetto sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche intrinseche della Società.

L'Organismo di Vigilanza (nel seguito "OdV") è incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di collaborare al suo costante aggiornamento, in conformità al disposto di cui all'art. 6 comma 1 D.lgs 231/01.

5.1 PRINCIPI GENERALI E FONDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Obiettivo del presente Protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili sopra elencate, mantengano condotte conformi alla politica aziendale della Società ed alle prescrizioni previste dal Modello 231, tali da scongiurare e prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi.

Sorgeaqua ha predisposto ed implementato appositi presidi organizzativi e di controllo volti a prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati 231 nello svolgimento delle proprie attività.

In ossequio a quanto previsto dalle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria, l'architettura del sistema di controllo interno di Sorgeaqua s.r.l. è impostata sui seguenti principi generali di controllo:

- **Tracciabilità e verificabilità ex post:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e di controllo. Quest'ultima deve, a sua volta, essere documentata attraverso la redazione di verbali;
- **Separazione dei compiti e funzioni:** non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;

- **Attribuzione delle responsabilità:** sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente; inoltre sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della società;
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri di firma ed i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione, ove richiesti e necessari, dei limiti di spesa;
- **Esistenza di procedure formalizzate:** i controlli previsti dal Modello 231 devono essere integrati da apposite procedure operative che descrivono le fasi, i soggetti coinvolti e le modalità di svolgimento delle attività oggetto della procedura;
- **Archiviazione /tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati nelle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica.
- **Riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al/ai Responsabile/i dell'attività sensibile ed eventualmente al soggetto da questi delegato. E' altresì consentito ai componenti dell'OdV.

5.2 LIVELLI DI CONTROLLO NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, la Società deve tendere alla impostazione dei seguenti livelli di controllo:

- I. Controlli di primo livello: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e vengono effettuati dalle stesse funzioni o organi coinvolti nelle attività sensibili come sopra esplicitate.

- II. Controlli di secondo livello: hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Nell'ambito dei sistemi di controllo concernenti il D.lgs. 231/01, i controlli di secondo livello sono affidati ai Responsabili di Area tecnica ed al RSPP.
- III. Controlli di terzo livello: i controlli finalizzati alla valutazione e verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni sono affidati all'OdV.

In generale, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili di cui al presente Protocollo di controllo 231 s'impegnano, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, a garantire l'adeguatezza del sistema di controllo interno attinente le attività di competenza. A tal fine, partecipano attivamente al suo corretto funzionamento e s'impegnano al fine di creare valore aggiunto per Sorgeaqua nonché costituire un valido strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01.

L'implementazione e mantenimento di un adeguato e funzionante sistema di controllo interno deve tendere a prevedere un modello di riferimento che:

- coinvolga tutti gli organi e le risorse a tutti i livelli dell'organizzazione, dall'organo amministrativo fino al management e a tutti i dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e aree di competenza;
- mitighi il rischio di commissione reati ex D.lgs. 231/01;
- si modelli in base alle caratteristiche operative, organizzative e di governance della Società.

5.3 CONTROLLI PREVISTI DALLA SOCIETA' E CONTROLLI A FRONTE DEI RISCHI 231 RILEVATI

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, pertanto, per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale documento.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate e, pertanto, di quei comportamenti che potrebbero, quindi, integrare la responsabilità della Società in relazione agli infortuni sul lavoro, il presente Protocollo è attuato ed adottato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente Protocollo valgono i principi e le direttrici di seguito indicate:

1. Individuazione delle disposizioni normative applicabili alle quali uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico - strutturali.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni, anche tramite consulenza ed assistenza del RSPP, allo scopo di porre sotto controllo:

- L'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
 - L'aggiornamento legislativo;
 - Il controllo periodico delle conformità alla normativa applicabile.
2. Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Per tutte le figure, individuate per la gestione delle problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici dispositivi normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico conferito e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi che devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene in forma scritta e data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti all'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo:

- Sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- Sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- E' definito, se del caso, il sistema di deleghe di poteri, di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- Non deve sussistere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- I soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

3. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

La normativa prevede che il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell'azienda, rediga il Documento di Valutazione dei Rischi, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui nominato e dal medico competente (art. 29 comma 1 D.lgs 81/08).

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad esempio: documentazione tecnica, misure strumentali) devono corrispondere a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti di competenza tecnica e, se del caso, certificabili nei casi previsti. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del DVR e del Piano delle misure di prevenzione e protezione è compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 D.lgs 81/2008, che contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- Attività di routine e non;

- Attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro;
 - Comportamento umano;
 - Pericoli provenienti dall'esterno;
 - Pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
 - Infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
 - Modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, ed il loro impatto sulle operazioni, sui processi ed attività;
 - Eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
 - Progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
 - Procedure operative e di lavoro.
4. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuali atte a contenere o ad eliminare i rischi

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del DVR sia in occasione della eventuale predisposizione di piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali che collettivi atti a tutelare il lavoratore.

Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- L'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
- La definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (es. marcatura CE);
- La definizione della modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- La definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

5. Gestione emergenze, attività di lotta agli incendi e primo soccorso

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- Identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- Definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- Pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- Aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'Autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

6. Gestione degli appalti

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e dal Titolo IV del D.lgs 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Se necessario, il soggetto esecutore deve, inoltre, presentare all'Inail apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del Datore di lavoro della Società, si prevede l'adozione di specifici protocolli che prevedono:

- Procedure di verifica dei fornitori che tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- Definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- Definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte di terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (DUVRI) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- Clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- Sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente nei contratti;
- Formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte del Datore di Lavoro del rispetto dei protocolli sin qui elencati.

7. Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili ai soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

8. Attività di sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori) sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi, dalla quale, inoltre, scaturisce la formulazione del protocollo sanitario da parte del medico competente.

La verifica dell'idoneità sanitaria del lavoratore è attuata dal Medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro circa la mansione di impiego prevista, sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni e secondo quanto previsto dal protocollo sanitario, rilascia il giudizio di idoneità totale o parziale ovvero di idoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

9. Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es.: formazione frontale, comunicazioni scritte) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- Garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- Identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- Valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate e mantenere le relative registrazioni;
- Garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

10. Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es.: marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono condotte in accordo con le procedure del sistema di gestione con lo scopo di:

- Definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- Definire le modalità per la verifica delle conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (es: marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- Prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione degli esami iniziali e delle omologazioni alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es.: acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della Società), Sorgeaqua subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare dei requisiti richiesti dalla Società ai propri fornitori e di eventuali requisiti richiesti a norma di legge (ad es.: iscrizioni professionali). Sorgeaqua attua il controllo del loro operato. Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, Sorgeaqua attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della Valutazione dei Rischi.

11. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le

necessarie documentazioni; qualora detti soggetti fossero degli esterni, la Società applica altresì specifici controlli definiti ai fini dell'affidamento di lavori a soggetti esterni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

12. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione per dare evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. E' altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es.: documentazione relativa a prodotti e sostanze).

5.4 ULTERIORI CONTROLLI

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di Lavoro e dei Delegati del Datore di Lavoro sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

1. Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19 D.lgs 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, Sorgeacqua attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- Programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- Effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese;
- Effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

2. Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20 D.lgs 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori interni, Sorgeaqua attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- Programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- Effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- Effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Sorgeaqua S.r.l.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i protocolli previsti per gli obblighi di vigilanza su progettisti, fornitori, installatori e manutentori esterni.

3. Obblighi di vigilanza sui progettisti (art. 22 D.lgs 81/2008)

Con particolare riferimento alle attività di progettazione al fine della realizzazione di macchinari e/o attrezzature da utilizzarsi da parte della Società, Sorgeaqua attua specifici protocolli che prevedono che:

- Siano rese disponibili, ove possibile, le infrastrutture necessarie per conseguire la conformità ai requisiti di macchinari e/o attrezzature;
- Siano definite le modalità di pianificazione, validazione e di controllo della progettazione e dello sviluppo dei macchinari e/o attrezzature tenendo conto, oltre che dei requisiti funzionali e prestazionali, anche dei requisiti cogenti applicabili tra cui i requisiti inerenti la sicurezza;
- Siano gestite ed identificate le eventuali modifiche occorse nell'ambito della progettazione e dello sviluppo dei macchinari e/o attrezzature assoggettando tali attività al processo di validazione e di controllo richiamati al capoverso precedente.

4. Obblighi di vigilanza su fabbricanti e fornitori (art. 23 D.lgs 81/2008)

Per le attività di realizzazione e di eventuale installazione di macchinari e/o attrezzature da utilizzarsi da parte della Società, Sorgeaqua stessa attua specifici protocolli che prevedono:

- La definizione delle modalità di realizzazione e di installazione di macchinari e/o attrezzature tenendo conto, oltre che dei requisiti funzionali e prestazionali, anche dei requisiti cogenti tra cui i requisiti inerenti la sicurezza (ad es.: marcatura CE, norme UNI, CEI, ecc.);
- L'impiego di risorse in possesso delle necessarie competenze tecniche e di sicurezza, ove il caso attestate secondo le modalità definite dalla normativa di settore;
- La definizione delle eventuali procedure di messa in esercizio e di omologazione di macchinari e/o attrezzature.

5. Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25 D.lgs 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, Sorgeaqua attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro:

- Verifiche il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- Verifici che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi della Società e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale di Sorgeaqua ;
- Verifici la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

6. Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Piano sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- I soggetti come il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente comunichino senza indugio all'OdV le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono state effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- Il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il Datore di Lavoro si assicuri che:
 - Siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore;

- Gli stessi siano muniti di specifiche, adeguate e chiare deleghe;
- Dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- Abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- L'OdV nell'esercizio delle sue funzioni possa richiedere l'assistenza dei Responsabili della sicurezza nominati da Sorgeaqua , nonché di competenti consulenti esterni.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello 231 e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

Le singole Funzioni coinvolte nelle attività sensibili sono tenute a comunicare all'OdV, attraverso il canale dedicato organismodivigilanza@sorgeaqua.it o nell'ambito dell'audit periodico le notizie rilevanti e le eventuali criticità individuate nell'ambito dell'Area di appartenenza, per consentire all'OdV stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Piano.

Le Funzioni di seguito indicate sono tenute a comunicare all'OdV le informazioni e/o i documenti ivi precisati secondo le tempistiche fissate:

RSPP	DVR con evidenza degli aggiornamenti	Entro 15 gg dalla sua approvazione
RSPP	Piano di miglioramento con evidenza degli interventi rinviati	Entro 15 gg dalla sua approvazione
Addetta segreteria	Incidenti, non conformità e azioni correttive	In sede di audit

7. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE

Sorgeaqua , in linea con quanto previsto dal D.lgs 231/2001 diffonde ed illustra a tutto il personale il Modello 231 adottato e tutti gli elementi che lo compongono.

In particolare l'attività di comunicazione prevede:

- Comunicazione ai vari soggetti responsabili coinvolti nei processi sensibili individuati nel presente protocollo di controllo;
- Convocazione di riunioni con soggetti responsabili delle Aree sensibili per la discussione e condivisione degli aggiornamenti normativi e di quelli che interessano il Piano Integrato 231 della Società.

La formazione sul D.Lgs 231/2001 prevede azioni differenziate in base ai destinatari del Modello 231. Il processo di formazione sul D.Lgs 231/01 e sul Modello adottato dalla Società si differenzia in base al ruolo e alle responsabilità dei

soggetti interessati, attraverso la previsione di una formazione caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali”, nonché per quelli operanti nelle attività qualificabili come “sensibili”. E’ prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto 231 attraverso la richiesta della firma di presenza.

L’impegno del rispetto del Piano da parte di consulenti, collaboratori e fornitori aventi rapporti contrattuali con Sorgeaqua è previsto da apposite clausole nel relativo contratto.